

BORGIO A MOZZANO PROTOCOLLO NUMERO

LETTERA D'INVITO – DISCIPLINARE

Alle Imprese

Invito a procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ed ii.
Appalto lavori Itinerario storico culturale della Via Matildica e del Volto Santo – tratto di competenza dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – Installazione segnaletica e manutenzione piste e decespugliamento. Codice CIG: ZA32D0ED5E

Si comunica che con determinazione n. 627 del 20.05.2020, il Responsabile del Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, VIA e Cultura e Turismo dell'Unione dei Comuni, ha indetto procedura negoziata, ai sensi art. 36 - comma 2 – lett. b) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, da svolgersi, con modalità telematica, sulla Piattaforma <https://start.toscana.it>.

Amministrazione Aggiudicatrice: Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Via Umberto I, n. 100 - 55023 Borgo a Mozzano (LU)

Tel: 0583/88346

Pec: ucmediavalle@postacert.toscana.it - Sito web: www.ucmediavalle.it/amministrazionetrasparente/bandigara;

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara - parte amministrativa:

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: Dott.ssa Francesca Romagnoli Tel: 0583/88346 – e-mail francesca.romagnoli@ucmediavalle.it.

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di gara - parte tecnica:

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio: Geom. Paolo Casci Tel: 0583/88346 e-mail: paolo.casci@ucmediavalle.it

Documentazione

Tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'offerta è disponibile e liberamente scaricabile dal sistema telematico START.

1 - OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO, MODALITA' PAGAMENTO PRESTAZIONI

1.1 I lavori che formano oggetto dell'appalto sono da realizzarsi nei comuni di Bara, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli.

Nella fattispecie si provvederà alla realizzazione di quanto segue:

Installazione segnaletica in metallo e in legno.

Manutenzione straordinaria piste forestali e stradali compreso decespugliamento.

Posa in opera di bacheche e tavoli.

1.2 Importo complessivo dell'appalto, - A CORPO - base di gara: € 39.534,17, oltre IVA di legge, così ripartiti:

a)	Importo lavori per installazione segnaletica – soggetti a ribasso	€ 19.415,88
b)	Importo per manutenzione piste e decespugliamento	€ 18.118, 29
c)	Oneri per la sicurezza - <u>non soggetti a ribasso</u> -	€ 2.000,00

Le prestazioni suddette dovranno essere eseguite nel rispetto del disposto del Capitolato Speciale d'Appalto, e di tutti gli elaborati progettuali, grafici e descrittivi.

1.3 DURATA DELL'APPALTO - I lavori dovranno essere ultimati **entro 45 (quarantacinque) giorni**, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.

1.4 PAGAMENTI, PENALI:

Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati in un unico S.A.L.

Sull'importo verrà operata la ritenuta dello 0,50 per mille a garanzia dell'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

Penale: uno per mille dell'importo netto contrattuale.

1.5 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO:

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore del contratto, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2 - PROCEDURA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., previa consultazione di operatori mediante pubblicazione di manifestazione di interesse.

La gara si svolgerà con modalità telematica sulla piattaforma regionale <https://start.toscana.it>

Approvazione progetto esecutivo Determinazione n. 278 del 19.02.2020, progetto validato in data 19.02.2020

Determina a contrarre n. 627 del 20.05.2020.

Modalità di stipulazione del contratto: A Corpo ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. e come descritto all'art. 3, lett. d) ed e) dello stesso Decreto.

2.1 Criterio di Aggiudicazione:

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il massimo ribasso percentuale del prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri per la sicurezza, rispetto all'importo complessivo delle opere a base di gara, stabilito in € 39.534,17.

2.2 Anomalia Offerte

Si applicano alla presente gara le procedure di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 2 bis e comma 3 bis e art. 8, del citato Decreto Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

La Commissione, in ogni caso, si riserva tuttavia la facoltà di sottoporre a verifica di congruità ogni offerta che, in base ad elementi specifici, ai sensi dell'art. 97 c.5 e 6 D. Lgs. n. 50/2016, sia ritenuta anormalmente bassa rispetto alle prestazioni da eseguire.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua.

2.3 La Categoria dei lavori, di cui si compone l'intervento, ai sensi art. 61 DPR 5 ottobre 2010, n. 207, è elencata nella sottostante tabella:

Lavorazione	Importo		
Installazione segnaletica	€ 39.534,17	OS24 - o dimostrazione requisiti art. 90 DPR n. 207/2010.	Prevalente Subappaltabile fino al 30%

Le lavorazioni sono **subappaltabili, ai sensi art. 105 del Codice, ad imprese in possesso della relativa qualificazione o dei requisiti di cui all'art 90 D.P.R. n. 207/2010, in misura non superiore al 30%.**

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI:

Sono ammessi alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di qualificazione sottodescritti.

3.1 Requisiti d'ordine generale:

3.1.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

In particolare non saranno ammesse le imprese:

A) nei cui confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) anche riferito ad un suo subappaltatore di cui art. 105 comma G, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

*L'esclusione di cui all'art. 80 – comma 1) lettere a,b, b bis, c,d,e,f,g, e comma 2, va disposta se la sentenza **ovvero la misura interdittiva** sono emessi nei confronti dei seguenti soggetti:*

*(titolare o/e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, soci o/e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o/e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o/e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o/e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o/e consorzio.***

In ogni caso l'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione dei bandi di gara (comma 3).

Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti sopraindicati, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Il Legale Rappresentante della società ed i soggetti sopraindicati dovranno rendere autocertificazioni relative alle cause di insussistenza di cui all'art. 80 comma 1) lettere a,b,c,d,e,f,g, del Codice, con le modalità di cui al successivo punto A.2.

Le suddette dichiarazioni rese dall'operatore concorrente dovranno riguardare anche i soggetti sopraelencati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; l'esclusione ed il divieto operano qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Non sarà ammesso inoltre l'Operatore economico:

1.1) nei cui confronti sussistano una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#).

1.2) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#).

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

L'esclusione di cui al comma 1.3 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

1.3) Non sarà ammesso inoltre l'operatore economico per il quale la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato, una delle seguenti situazioni:

- a) abbia commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del codice appalti;
- b) si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#) del codice appalti;
- c) si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano, ai sensi art. 80, comma 5, lett. C), lett. C bis, lett. C ter, C quater del Codice Appalti;
- d) la cui partecipazione alla presente gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del Codice Appalti, non diversamente risolvibile;
- e) la cui partecipazione alla presente gara determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del Codice Appalti, che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). *L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- i) che non sia in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#);
- l) nel quale l'operatore concorrente (tutte le persone fisiche componenti, titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose previste dallo stesso articolo) NON RISULTINO AVER DENUNCIATO I FATTI ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1^ comma, Legge n. 689 del 1981.

La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una Situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione sopra previste, di cui all'art. 80 del Codice Appalti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31.05.1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, per cui non sono applicabili alla stessa le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lg.svo n. 50/2016 .

Il concorrente, fatti salvi i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Si richiama interamente il disposto dell'art. 80 del Codice Appalti.

N.B. In caso di avvenuta cessione di ramo d'azienda o procedimento di fusione con incorporazione di altra azienda dovranno essere indicati, tra i soggetti cessati dalla carica anche i legali rappresentanti delle aziende cedute od incorporate.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 80 del Codice i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31.05.1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Ai sensi del comma 5, lettera m) del Codice non sarà ammesso alla gara l'operatore economico che si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

B) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 06.11.2012, n. 190 (Legge anticorruzione) o che sono incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo delle Cooperative o Consorzi.

3.2 REQUISITI D'ORDINE SPECIALE

Possesso, in conformità agli artt. 60, 61 e 63 del DPR n. 207/2010, di **Attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per l'esecuzione delle prestazioni **nella Categoria OS24 classifica** ^{I^a} - (o ⁱⁿ alternativa): **iscrizione alla C.C.I.A.A. per "oggetto sociale" attinente ed analogo ai lavori da eseguirsi ed in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, tali da permettere la corretta esecuzione dei lavori messi in appalto.**

N.B. Riguardo il possesso di Attestazione di qualificazione SOA, si precisa che:

- in caso di scadenza della verifica triennale, l'impresa concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante la domanda presentata nei termini ovvero prima della scadenza triennale, con la quale chiede alla SOA di effettuare l'aggiornamento della relativa attestazione;

- in caso di scadenza quinquennale, il Concorrente può partecipare alla gara esibendo al Committente, il contratto stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza, nonché gli atti dai quali risulta sospesa, per chiarimenti o integrazioni documentali, la procedura di rilascio dell'attestazione (art. 76, c.5, D.P.R. 207/2010, applicabile in forza dell'art. 216, c.14, dello stesso D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il Concorrente dovrà specificare il possesso di tali requisiti nel DGUE, Parte II, sezione A.

Il concorrente **Impresa singola** può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di qualificazione sopra specificati.

In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 14, del D.Lgs. 50/2016, *"fino all'adozione del Regolamento indicato all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"*, nella fattispecie gli articoli **dal n. 60 al n. 96**.

3.3 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi

3.3.1 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono fatte salve le disposizioni in materia di Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 48, commi 1,3,5, 10 e da 12 a 19 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. art. 92 del D.PR n. 207/2012 e ss.mm. ed ii.

I requisiti di ordine generale di cui al punto 3.1 devono essere posseduti da tutte le imprese associate o che intendano associarsi.

Requisiti di qualificazione:

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) e lettera e) del D. Lgs.vo n. 50/2016 **di tipo orizzontale** : i requisiti di qualificazione richiesti al precedente punto 3.2 della presente lettera di invito per l'impresa singola, devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010 e ss.mm. ed ii. dalla mandataria o capogruppo nella misura minima del 40%. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente disciplinare.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, a norma dell'art. 83 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti .

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) del Codice, la quota di requisito posseduta dai soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, deve essere adeguata alle rispettive quote dei lavori assunti.

3.3.2 Consorzi

I requisiti di ordine generale di cui al punto 3.1, lettere A e B devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate esecutrici.

In caso di partecipazione in Consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) del D. Lgs.vo n. 50/2016, i requisiti d'ordine speciale di cui al punto 3.2 saranno valutati con riferimento all'intero consorzio.

Si applica l'art. 47 comma 1 del Codice.

I Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici (DGUE), come meglio specificato nel disciplinare di gara.

3.4 AVVALIMENTO

3.4.1 Per "l'avvalimento" si applica l' articolo 89 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm..

3.4.2 In caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, l'operatore economico partecipante alla gara, deve indicare nel DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale, in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: - oggetto; - risorse e mezzi, (personale, attrezzature, etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico; - durata; - ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

3.4.3 L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito modello "**DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO ex ART. 89 del Codice**", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO ex art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale e comunque la documentazione necessaria, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

3.4.4 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

3.4.5 Non è consentito, a pena esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

3.4.6 Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi art. 80 del Codice.

3.4.7 L'impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

3.5 Comprova requisiti

L'attestazione dei requisiti in sede di gara avviene mediante autodichiarazione, utilizzando il modello di D.G.U.E. (Parte III e Parte IV), messo a disposizione dalla stazione appaltante e accessibile sulla piattaforma START unitamente alla documentazione a corredo dell'offerta con le modalità indicate al successivo punto 9.

NOTA BENE - In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, ai sensi art. 80 – comma 12 - D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità di Vigilanza che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel Casellario Informativo ai fini della esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs.vo n. 50/2016, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

4 - PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

Considerando che le lavorazioni si svolgeranno su 3 Comuni è necessario il sopralluogo. Il sopralluogo dovrà essere fissato previo appuntamento con il Geom. Paolo Casci chiamando il numero 3204316491. Il sopralluogo potrà essere effettuato fino a 4 giorni prima la scadenza della procedura, quindi fino al giorno 04.06.2020. La prenotazione del sopralluogo potrà essere effettuata fino al giorno 29.05.2020.

5 - CASI di DIVIETO di PARTECIPAZIONE

Alla gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione – verificabile in base alle dichiarazioni rese nell'apposito Modello di dichiarazione (DGUE), di:

a) Imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o di una qualsiasi relazione di fatto con altre imprese che partecipano alla gara - In considerazione delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, la commissione giudicatrice, sulla base di univoci elementi accerta se le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti.

In presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione dalla gara di TUTTE le Imprese che si trovano in dette condizioni;

b) Imprese che partecipino alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., previsti dall'art. 48 del Codice, ovvero imprese individuali qualora partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In presenza di tale compartecipazione si procederà alla esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni - art.48c. 7 1^ periodo – del Codice -,

c) Contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (Consorzi stabili) del Codice.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

d) Non è ammessa la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 46 del Codice);

e) E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48 – co. 9 Codice);

f) Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6 - SUBAPPALTO

6.1 E' ammesso il subappalto nella misura del 30% dell'importo contrattuale dei lavori, come indicato all'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., a ditte in possesso dei necessari requisiti.

6.2 Nel caso di subappalto l'operatore economico dovrà indicare nel DGUE - Parte II - LETTERA D), la parte dei lavori, non superiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto, che intende subappaltare.

6.3 La mancata indicazione della volontà di subappaltare parte dei lavori comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

6.4 Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Responsabile competente.

6.5 La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori e ai cottimisti, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. ed ii, così come modificato dal DL. n.32/2019.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Stato Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

6.6 L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio, fornitura affidati.

Devono altresì essere comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

E' obbligo acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazione e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione.

6.7 Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA D'APPALTO

7.1 L'appalto è disciplinato dalla presente lettera di invito, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla restante documentazione di gara e progettuale, nonché dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili **all'indirizzo internet:** <http://start.toscana.it/>

La gara si svolgerà in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la documentazione amministrativa dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del **Sistema Telematico Acquisti** <https://start.toscana.it>. E' necessario che le imprese che intendono partecipare alla presente gara, qualora non abbiano già provveduto, aggiornino il proprio indirizzo di posta elettronica indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

7.2 Comunicazioni dell'Amministrazione .

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle di cui all'art. 75 del Codice, avvengono mediante spedizione di messaggi di PEC / posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le risposte dell'Amministrazione costituiscono interpretazione autentica della documentazione di gara.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userID e password).
2. Selezionare la gara di interesse.
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

7.3 Termine presentazione offerte

Le offerte dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 20:00 del 04.06.2020

Il sistema START registra le offerte pervenute in ritardo intendendo tra esse quelle per le quali non è stata completata la procedura di invio entro il termine suddetto: tali offerte non saranno ammesse alla gara.

Alle ore 20:00 il sistema chiude automaticamente i termini per l'invio delle offerte e si aggiorna in gara "chiusa" consentendo le relative operazioni di gara.

7.4 Procedure per l'aggiudicazione.

La gara inizierà alle ore 09.30 del giorno 05.06.2020, presso la sede dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Borgo a Mozzano – Via Umberto I.

7.5 Precisazioni

La gara si svolgerà secondo la procedura di cui al successivo punto 11.

Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.

- E' possibile, nei termini fissati, cioè prima della gara, ritirare l'offerta presentata: in tal caso l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche;
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati per la gara, presentare nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

Si specifica inoltre che in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, ed alla domanda di partecipazione.

7.6 CONTROLLI

In seduta pubblica, dopo l'ammissione alla gara, la commissione giudicatrice si riserva di effettuare il sorteggio previsto dall'art. 38, comma 2 della L.R. n. 38/2007 al fine della individuazione dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, al controllo a campione.

8 - MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Altri Enti Pubblici - **accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it>** ed inserire la documentazione di cui al successivo punto 9.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene utilizzando un certificato digitale di autenticazione, oppure tramite User ID e Password. Il certificato digitale e/o la User ID e Password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la Password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al

Call Center al numero 0556560174 oppure all'indirizzo di posta elettronica start.OE@PA.i-faber.com

9 - MODALITA' PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio stabilito al punto 7.3**, la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui al successivo punto A);
- OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto B).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA:

Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

La Stazione Appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione Appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il concorrente dovrà presentare:

A.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEDA DI RILEVAZIONE: contiene i dati di ordine generale necessari per identificare e qualificare l'operatore economico.

Deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. In tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura.

Viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nel form on line.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 8 del presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda e scheda" generato dal sistema e relativo alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti";
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda e scheda" generato dal sistema;
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda e scheda" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

A.1.1) In caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.:

- ogni singolo componente dovrà compilare il rispettivo form on line per procedere alla generazione della corrispondente "Domanda di partecipazione";
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

- **le parti o le quote percentuali dell'appalto** che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito, in conformità all'art. 48 del Codice e all'art. 92, c. 3, D.P.R. n. 207/2010 (quale disciplina applicabile ai sensi dell'art. 216, c. 14, del Codice).

N.B.: occorre indicare la quota percentuale di apporto requisiti anche nel caso in cui la stessa sia pari a zero;

- **l'impresa che si qualificherà come capogruppo;**

- **l'offerta economica dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 48 del Codice;**

- **Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la propria "Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti" generata dal sistema.**

L'inserimento della suddetta documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto mandatario.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, **già costituiti** deve essere prodotta ed inserita nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare su START:

Copia autentica, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 – co. 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

I raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti **non costituiti** dovranno inoltre dichiarare, in sede di offerta economica (oltre che nell'offerta amministrativa), **l'impegno, a conferire in caso di aggiudicazione**, tramite scrittura privata autenticata, **mandato collettivo speciale ad uno dei membri**, qualificato come capogruppo/mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti ed assumerà la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei medesimi nel rapporto con la Stazione Appaltante derivante dall'aggiudicazione dei lavori (ai sensi dell'art. 48, c. 8 e 13, del Codice).

A.1.2) In caso di partecipazione di CONSORZI STABILI O CONSORZI DI COOPERATIVE O CONSORZI di IMPRESE ARTIGIANE ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Contratti

Il Consorzio partecipante dovrà:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della "Domanda di partecipazione", con le modalità di cui al precedente punto A.1, **specificando la tipologia di consorzio (lett. b) o lett. c) comma 2 art. 45 del Codice.**
- indicare, ove presenti, le consorziate esecutrici;
- rendere le dichiarazioni ai sensi art. 80 del citato Codice in riferimento a tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al medesimo art. 80 comma 3 del Codice e in riferimento ai soggetti cessati dalla carica secondo le indicazioni riportate al Punto A.2.

- **ALLEGARE ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO** in copia autentica;

Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all'art.186 bis R.D. 267/1942.

A.1.3) In caso di AVVALIMENTO l'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti deve indicare, nell'apposito spazio del form on line tutti gli elementi necessari ex art. 89 del Codice.

A.2 - DGUE Documento di Gara Unico Europeo (Modello Allegato 1), ex ART. 85 del Codice e ex art. 59 della direttiva comunitaria 2014/24/UE, conformemente al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 del 05.01.2016, recepito con Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla GURI del 22.07.2016 Serie Generale n. 170, fornito dalla stazione appaltante, da compilare in tutte le sue parti, fatta eccezione per la I^a parte di competenza della Stazione appaltante.

Nel DGUE il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni richieste corrispondenti al :

a) Possesso dei **requisiti d'ordine generale** ex art. 80 del Codice e di cui al precedente punto 3.1 mediante la compilazione della Parte III –Sezioni A, B, C, D.

N.B. Le attestazioni del DGUE – Parte III, di cui all'art. 80 – Comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, e per i quali operano i motivi di esclusione sulla base del medesimo art. 80 del Codice, ed in particolare:

- titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale,
 - soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
 - soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e del direttore tecnico
 - socio unico persona fisica,
 - ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
 - institori o/e procuratori
- Eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito.

Le dichiarazioni di cui alla presente lettera A) vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza che è legittimato a renderle, in forma unitaria, per quanto a conoscenza e sotto la sua responsabilità, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sopraindicati.

Lo stesso, oltre alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, dovrà indicare, **relativamente ai soggetti cessati dalla carica**, tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

In presenza di provvedimenti penali il concorrente dovrà dimostrare completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando opportuna documentazione sul sistema START nella sezione "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

b) Possesso dei **requisiti di ordine speciale** di cui al precedente punto 3.2 del presente disciplinare.

Le Imprese concorrenti in possesso di Attestazione di Qualificazione SOA – dovranno compilare la parte II del DGUE

Nel DGUE il soggetto sottoscrittore dell'offerta dovrà inoltre:

c) dichiarare l'integrale accettazione delle norme e condizioni del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO e del progetto posto a base di gara e delle clausole contenute nel Codice di Comportamento Aziendale ed in materia di Anticorruzione ;

Guida alla compilazione del DGUE

Per le informazioni utili ai fini della compilazione del documento si rinvia al contenuto delle soprarichiamate Linee Guida approvate in data 22.07.2016 .

ATTENZIONE:

Il DGUE dovrà essere presentato per tutti gli operatori individuati nella "Parte II Lettera A – Informazioni sull'operatore economico" nella sezione "Forma della partecipazione".

In particolare:

- Se il concorrente è un operatore economico singolo, dovrà presentare il proprio DGUE;
- Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d, e) del Codice ciascuna impresa raggruppata dovrà presentare un proprio DGUE;

L'inserimento dei Modelli avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Se il concorrente è un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dovranno presentare i DGUE il consorzio medesimo e le imprese consorziate ivi indicate come esecutrici.

Pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

L'inserimento dei DGUE nel sistema START avviene a cura del Consorzio .

- In caso di **avvalimento** di cui all'art. 89 del Codice anche l'impresa ausiliaria deve presentare il proprio DGUE.

Il/i Modello/i DGUE ed eventuale documentazione allegata, debitamente compilati, sottoscritti digitalmente dal/i dichiarante/i munito/i del potere di rappresentanza o dal procuratore autorizzato, dovranno essere quindi inseriti nel sistema START nell'apposito spazio predisposto.

A.2.1) SUBAPPALTO (eventuale)

Si evidenzia che è **obbligatorio indicare nel proprio DGUE Parte II Lettera D), se il concorrente intenda ricorrere al subappalto** ed, in caso affermativo, indicare quali lavorazioni intende subappaltare ;

A.2.2) Imprese ammesse a CONCORDATO PREVENTIVO con CONTINUITA' AZIENDALE (eventuale).

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice, ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.mm.ii. potranno partecipare alla procedura di gara, presentando la documentazione di cui al suddetto art. 186 bis e secondo quanto specificato al successivo punto 9.1

A.3 - GARANZIA, IN FORMATO ELETTRONICO, di cui all' art. 93 del Codice, **di Euro 790,68, pari al 2% dell'importo contrattuale**, avente validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, costituita a favore dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere in contanti, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

a) In caso di costituzione della garanzia in contanti, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 presso la Tesoreria Comunale – BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO SpA– Filiale di , riportando in causale, la dicitura **"Cauzione provvisoria –Appalto dei lavori di installazione segnaletica e manutenzione piste e decespugliamento – Itinerario Via Matildica e del Volto Santo ;**

Verrà rilasciato un certificato di deposito provvisorio in originale. Il deposito è infruttifero.

L'attestazione andrà corredata dalle dichiarazioni di cui al successivo punto A.4.1, il tutto sottoscritto digitalmente.

La scansione della quietanza di cui sopra dovrà essere inserita dal soggetto concorrente nell'apposito spazio previsto.

- In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio di concorrenti dalla quietanza attestante l'avvenuto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l'impresa mandataria.

Per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria occorre che il concorrente indichi il numero IBAN e gli estremi della Banca presso cui la Stazione Appaltante dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

b) In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma digitale del soggetto autorizzato dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti NON ANCORA costituita la fidejussione o il deposito può essere sottoscritta dalla Capogruppo e deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure essere intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

-nel caso di R.T.I. già costituita, la garanzia sarà presentata dalla Capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese concorrenti e partecipanti al raggruppamento

-In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice la polizza deve essere intestata al Consorzio.

La fideiussione deve essere presentata in originale in formato elettronico e firmata digitalmente.

Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.

In tal caso l'aggiudicatario provvisorio dovrà far pervenire al Comune l'originale cartaceo.

Riduzione garanzia

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che presentino in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo), nella "Documentazione amministrativa aggiuntiva", la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

SI RINVIA al disposto dell'art. 93 comma 7 del Codice.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, l'Ente provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nella comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui sopra entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Si precisa che, **in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari**, la riduzione sarà possibile solo se tutti i concorrenti, costituenti il raggruppamento o consorzio, sono in possesso dei suddetti requisiti.

In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45 – comma 2 – lett. b) e c) del Codice, per poter usufruire della riduzione della garanzia la predetta certificazione deve essere posseduta dal consorzio.

L'importo cauzionale ridotto, al di fuori delle ipotesi suddette, comporta l'esclusione della impresa dalla gara.

A norma dell'art. 93 del Codice, la cauzione dovrà essere corredata da:

A.3.1) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si evidenzia che:

Nel caso in cui l'offerente presenti la garanzia mediante fidejussione bancaria o assicurativa l'impegno può già far parte del contenuto della fidejussione.

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato, di cui al punto A.4 lett. a), l'operatore economico deve separatamente produrre un ulteriore documento contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

Ai concorrenti non aggiudicatari, l'Amministrazione nella comunicazione di cui all'art. 76 co. 5 del Codice provvede contestualmente allo svincolo della garanzia presentata, tempestivamente e comunque entro un termine non

superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione; al concorrente aggiudicatario si provvederà alla restituzione all'atto della stipula del contratto.

A.4 Nel caso di AVVALIMENTO

A.4.1) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL'IMPRESA AUSILIARIA

L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico nella "Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti generali e di partecipazione" e nel proprio DGUE, deve:

- compilare, firmare digitalmente un proprio DGUE
- compilare, firmare digitalmente una dichiarazione utilizzando l'apposita "**DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO – Impegno ausiliaria a fornire i requisiti richiesti**", All. 3), disponibile nella documentazione di gara, in cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per l'intera durata dell'appalto, le risorse di cui è carente il concorrente per l'esecuzione dei lavori.
- presentare la restante documentazione già elencata al precedente punto 3.4).

Le dichiarazioni rese dall'Impresa ausiliaria (DGUE e Scheda avvalimento) devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza, ed inserite poi nel sistema START, nello spazio predisposto, dal concorrente principale.

A.5 - Norme per Imprese Ammesse a Concordato Preventivo con Continuità Aziendale

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice, ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono dichiarare nell'apposito spazio del form on line "Modelli dinamici: inserimento dati":

- di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 –bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267.
- l'impresa ausiliaria di cui all'art. 186 bis del RD 267/1942 (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA)
- il nominativo del professionista che ha redatto la relazione di cui all'art. 186 – bis del R.D.267/1942 e che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma, lettera d) del medesimo regio decreto.

L'operatore economico, all'interno del medesimo form on line, deve altresì presentare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e la documentazione prevista all'art. 89 del Codice nonché le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 comma 1 del Codice relative ai soggetti diversi dal legale rappresentante individuati all'art. 80 comma 3 del Codice ed ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito, **utilizzando un proprio DGUE e l'apposita "SCHEDA AVVALIMENTO – Impegno ausiliaria a fornire i requisiti richiesti"**, disponibile nella documentazione di gara, con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per l'intera durata dell'appalto le risorse di cui è carente il concorrente per l'esecuzione del servizio.

Le dichiarazioni rese dall'Impresa ausiliaria (DGUE e Scheda avvalimento) devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza, ed inserite poi nel sistema START, nello spazio predisposto, dal concorrente principale.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

A.6 - (Facoltativo) MEZZI DI PROVA di cui all'allegato XVII del Codice

Ai fini meramente collaborativi, con l'obiettivo di concludere il procedimento di aggiudicazione in tempi più rapidi, il concorrente potrà presentare documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti posseduti.

La documentazione, in tale ipotesi, dovrà essere inserita nel sistema START nella sezione "Documentazione aggiuntiva".

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione:

B.1 Offerta economica, generata automaticamente dal Sistema START

B.1 - L'offerta economica dovrà essere redatta compilando il Modello generato automaticamente dal Sistema START, e dovrà riportare il miglior ribasso percentuale offerto dal concorrente, espresso in cifre ed in lettere, per l'esecuzione dei lavori.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si evidenzia che il ribasso percentuale deve essere espresso in cifre con due decimali.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, prevarrà il ribasso offerto in lettere.

N.B. - All'interno del form on-line dell'offerta economica l'operatore economico dovrà inoltre indicare nell'apposito campo:

- l'importo dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 e art. 97 comma 5 lettera c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto.

Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'offerta economica formulata.

In caso di R.T.I non ancora costituiti, l'offerta di cui alla lettera B.1 deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

Si ribadisce che l'offerta economica di cui alla lettera B.1, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, il suddetto documento B.1, a pena di esclusione, deve essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che aderiranno al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario ha validità 180 gg dalla sua presentazione.

9.1 Graduatoria. La Commissione, a conclusione dei lavori, redigerà ed approverà la graduatoria finale e formulerà la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice.

- Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua.

10 - IRREGOLARITA' SOSTANZIALI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. APPLICAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO.

10.1 Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nel DGUE e dichiarazioni connesse, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, a pena di esclusione.

10.2 In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine ristretto perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.

10.3 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine ristretto per la loro regolarizzazione, a pena di esclusione, con la procedura di cui al periodo precedente.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.

10.4 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10.5 In ogni caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente disciplinare.

11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'esame delle offerte avverrà il giorno fissato al precedente punto 7.4, in seduta pubblica, le modalità per la partecipazione saranno comunicate successivamente e saranno in linea con le modalità di contrasto alla diffusione del virus COVID-19;

Potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di delega loro conferita dai legali rappresentanti delle società.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data dell'esperimento di gara, previa comunicazione pubblicata sulla piattaforma START, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Le operazioni di gara potranno essere espletate in più sedute; le date e le ore di svolgimento delle eventuali sedute successive alla prima saranno pubblicate sulla piattaforma START e varranno, a tutti gli effetti, quale comunicazione a tutti i concorrenti.

Inizialmente, in seduta pubblica, l'apposita Commissione costituita, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti:

- verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione richiesti dal presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, sospendendo eventualmente la gara qualora sia necessario attivare il soccorso istruttorio. Si proseguirà quindi, sempre in seduta pubblica, a comunicare l'esito dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio.
- adotterà i provvedimenti che determinano le esclusioni/ammissioni dalla procedura di gara;

La Commissione provvederà quindi all'apertura delle offerte economiche ed alla lettura delle stesse; il sistema effettuerà in automatico, la classifica provvisoria della presente procedura di gara.

Al termine della seduta, ai sensi dell'art. 32 del Codice, in sede di gara, la Commissione **propone l'aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta valida e ritenuta congrua**, salva la facoltà di cui all'art. 95 comma 6 D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

I risultati saranno comunque visibili sulla piattaforma START.

12 - ULTERIORI NORME PER R.T.I. E I CONSORZI

I Raggruppamenti **temporanei** e i **soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. e) ed f) del D. Lgs. n. 50/2016** possono concorrere anche se non ancora costituiti;

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese da associare o consorziare e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo e il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, e risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, di tipo orizzontale l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui, invece, la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio è già perfezionata e documentata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed all'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in associazione o consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016.

12.1 NORME per i CONSORZI di cui all'art. 45, c. 2, lett.b) e c) del Codice:

12.1.1 I consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i, il consorzio concorra.

12.1.2. I Consorzi di cui alle **lettere b)** (Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e s.m. e consorzi imprese artigiane ex Legge n. 443/1985) **e c)** (Consorzi stabili) dell'art. 45 e dei successivi artt. 47 e 48 del Codice, dovranno presentare le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti d'ordine generale e dei requisiti d'ordine speciale di cui al DGUE come indicato al precedente punto A.2.

I Modelli dovranno essere quindi prodotti dal Consorzio stesso.

Il Consorzio dovrà presentare **l'atto costitutivo** del Consorzio in copia autentica.

Il Consorzio dovrà inoltre produrre tutta la documentazione prevista nel presente elaborato sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio stesso; dovrà obbligatoriamente indicare, nella Domanda di Partecipazione e nel DGUE il nominativo della consorziata o delle consorziate che eseguiranno il servizio.

La consorziata o le consorziate indicate quali esecutrici devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e devono compilare le dichiarazioni richieste compilando il Modello DGUE (Allegato 1), che sarà presentato dal Consorzio.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio o suo Procuratore.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice è vietata la contemporanea partecipazione alla procedura di gara del consorzio e delle Consorziate per le quali il consorzio concorre indicate quali esecutrici del servizio.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara sia del consorzio sia delle consorziate di cui sopra.

13 - CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore, ai sensi art. 50 del Codice, durante l'esecuzione del contratto, dovrà osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di settore e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo CCNL sottoscritto.

In caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore l'Unione dei Comuni avvierà le procedure previste dall'articolo 30 comma 5 del Codice.

14 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE/AMMISSIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Sono causa di esclusione immediata del concorrente:

- 1) La presentazione di offerte parziali, limitate ad una parte dei lavori oggetto della gara, condizionate o univocamente non determinabili, in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 ultimo capoverso del Codice;
- 2) L'invio dell'offerta tramite un sistema diverso dalla piattaforma START
- 3) La mancata effettuazione del sopralluogo;
- 4) La mancanza dell'offerta economica, di cui al punto 9 Lettera B, in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art. 83, comma 9, ultimo capoverso del Codice;
- 5) L'inserimento nello spazio per la presentazione dell'offerta economica di un file diverso da quello generato automaticamente dal sistema e non contenente alcuna indicazione economica pertinente e riferita alla presente gara, in quanto tale situazione corrisponde a carenza di documentazione che non consente l'individuazione del contenuto ex art. 83 comma 9 ultimo capoverso del Codice;
- 6) Le irregolarità relative alla presentazione dell'offerta che incidano sulla segretezza di quest'ultima (es. inserimento dell'offerta tecnica od economica nello spazio del sistema START riservato alla documentazione amministrativa o dell'offerta economica nello spazio riservato a quella tecnica)
- 7) La presentazione di un'offerta economica superiore all'importo a base d'asta .
- 8) La mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte di legale/i rappresentante/i provvisto/i dei relativi poteri, in quanto tale situazione non consente l'individuazione del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili, con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 08.01.2015, n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D. lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163" reperibile all'indirizzo internet www.anticorruzione.it

Determina altresì l'esclusione immediata dalla gara, il fatto che:

- 9) L'offerta di cui al precedente punto 9 non risulti pervenuta sul sistema telematico START entro il termine indicato a sistema, anche se sostitutiva di offerta precedente;
- 10) Il soggetto concorrente non sia in possesso delle condizioni (requisiti) di partecipazione richiesti al punto 3;
- 11) in applicazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10 dopo valutazione in concreto delle singole fattispecie, la stessa non sia comunque sanabile, oppure il concorrente chiamato a regolarizzare non provveda a sanare quanto richiesto entro il termine perentorio indicato nello stesso punto 10;
- 12) nel caso di partecipazione in forme raggruppate o Consorzi non sia rispettato quanto indicato a pena di esclusione al precedente punto 12 e quanto contenuto nel Disciplinare
- 13) La Stazione Appaltante accerti l'anomalia dell'offerta.

Resta inteso che:

- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

- La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa, di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna a riguardo.

Si riserva inoltre il diritto, nell'ipotesi di intervenute ragioni, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, anche nel caso in cui, ai sensi art. 95 comma 12 del Codice, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- Sarà proceduto ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile e ritenuta congrua ai sensi dell' art. 97 comma 6 del citato Codice, così come pure di non dar luogo all'aggiudicazione ove ritenga insoddisfacente il risultato.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'Unione dei Comuni, ai sensi del disposto all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi del contratto ai sensi dell'[articolo 108](#) ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
- L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Eventuali contestazioni che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con decisione del Presidente.
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

15 - AGGIUDICAZIONE

Ai sensi art. 32 del Codice, in sede di gara, la Commissione di gara, propone l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico concorrente che ha presentato la migliore offerta valida e ritenuta congrua, salva la facoltà di cui all'art. 95 comma 6 D. Lgs.vo n. 50/2016 .

La proclamazione dell'esito della gara ha carattere provvisorio ed è immediatamente impegnativa per l'impresa, ma non è efficace per l'Unione dei Comuni, se non dopo l'approvazione dell'aggiudicazione da parte del Responsabile competente alla stipula del relativo contratto.

15.1 Validità offerte

Le offerte presentate si considerano vincolanti a tutti gli effetti per i partecipanti per 180 giorni dalla data della proposta di aggiudicazione. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile costituisce impegno formale del concorrente in caso di aggiudicazione.

16 - Controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica

Il controllo sul possesso dei requisiti speciali verrà svolto, unitamente a quello sui requisiti di ordine generale, dopo la proposta di aggiudicazione.

L'Unione dei Comuni procederà ad acquisire d'ufficio tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico – economica, dichiarati in sede di gara reperibili presso altre pubbliche amministrazioni.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui sopra a carico dell'aggiudicatario, la Centrale Unica di Committenza procederà a darne pubblicità nelle forme previste dall'art. 76 D. Lgs.vo n. 50/2016.

In caso di esito non favorevole dei controlli eseguiti sul soggetto proposto quale aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Unione dei Comuni procede all'esclusione del soggetto dalla procedura, a revocare la proposta di aggiudicazione formulata ed individuare e proporre il nuovo aggiudicatario.

L'Unione dei Comuni provvederà, contestualmente, al controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante acquisizione d'ufficio della relativa documentazione dalle Amministrazioni Certificanti.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, o se i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 non confermino quanto dichiarato dall'aggiudicatario, o in caso di risoluzione del contratto, l'Unione dei Comuni si riserva la facoltà di aggiudicare la gara all'impresa che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di proposta di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione verrà dichiarata con successivo ed apposito atto amministrativo e sarà comunicata ai partecipanti nei termini previsti all'art.76, c. 5, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione verrà dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 del Codice, solo in caso di esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti d'ordine generale.

17 - Stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà produrre:

- una garanzia fidejussoria definitiva, intestata all'Unione dei Comuni, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12.03.2004, n. 123, pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta sia superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva è ridotta del 50% nei termini e con le modalità di cui all'art. 93 del Codice.

Nel caso di mancata costituzione della garanzia fidejussoria si procederà alla revoca dell'affidamento e all'acquisizione della cauzione provvisoria e verrà aggiudicato l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

- polizza assicurativa CAR in favore dell'Unione dei Comuni, come prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto,
- (solo per le Società di capitale) Dichiarazione di cui all'art. 1 DPCM 11.05.1991, n. 187 relativa alla composizione societaria dell'Impresa;
- documentazione attestante il rispetto del D. Lgs.vo n. 81/08 e s.m. e dell'art. 16 della L.R.T. n. 38 del 13.07.2007 e in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/2007 la stazione appaltante provvede a controllare il rispetto da parte dell'impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del Piano Operativo di Sicurezza;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici.

- Il contratto dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- Il contratto non viene comunque stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 c. 14.

Ove nel termine previsto l'Impresa non abbia ottemperato all'invio della documentazione richiesta e/o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito l'Unione determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione al secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.

In questo caso l'Amministrazione provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, e potrà porre a carico della ditta decaduta le ulteriori spese che dovrà sostenere per una nuova aggiudicazione.

18 - TRACCIABILITA' Flussi Finanziari (Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie")

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della Legge 13.08.2010, n. 136, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13.08.2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma della predetta Legge 13.08.2010, n. 136 con conseguente incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Unione dei Comuni di esigere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità

assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

19 - DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso è consentito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 53 del Codice, 24 L. 241/90 ss.mm., nonché del D.Lgs. 196/2003.

20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi Legge 196/2003 e del Reg. EU 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a gestirli e trasmetterli.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni alla Amministrazione i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte di Commissioni di valutazione, verifica, collaudo che verranno di volta in volta costituite.
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni.

21 - Obblighi derivanti da CODICE di COMPORTAMENTO Dipendenti Pubblici e Normativa ANTICORRUZIONE

22.1. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà sottostare agli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di comportamento aziendale, approvato con deliberazione Giunta Municipale n. 6 del 14.01.2014; la violazione di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto.

22.2. Norme Anticorruzione. Ai sensi dell'art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001, in caso di aggiudicazione, al momento della stipula del contratto di appalto, il contraente dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

22 - FORO DI COMPETENZA

22.1 A tutti gli effetti del contratto l'impresa aggiudicataria eleggerà domicilio presso la sede dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.

22.2 E' esclusa la clausola arbitrale. Per qualsiasi controversia, che non si sia potuta risolvere di comune accordo tra le Parti, è competente il Foro di Lucca.

Si dà atto che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria.

23 - NORME APPLICABILI

23.1. Per tutto quanto non specificatamente previsto nella presente Lettera di Invito/ Disciplinare di gara e relativi allegati, si fa riferimento alle disposizioni del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici DM 145/2000, per le parti ancora in vigore, al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati progettuali, al D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. ed al DPR n. 207/2010 per quanto ancora applicabile e comunque alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di appalti di lavori pubblici per quanto applicabili.

24 - CHIARIMENTI E INFORMAZIONI. MODALITA'.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "Chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<http://start.toscana.it>.

Attraverso lo stesso mezzo la Centrale unica di committenza provvederà a fornire le risposte che costituiranno interpretazione autentica.

Allegati al Disciplinare gara:

- All. 1 - DGUE (Documento gara unico europeo) contenente dichiarazioni art. 80 del Codice rese dal legale rappresentante per sé stesso e per tutti i soggetti obbligati.

La Responsabile
Dott.ssa Francesca Romagnoli